

Documento firmato digitalmente da: ALBERTO DI CATALDO



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
ALLA PREINTESA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI  
DELL'ART.79 CCNL FUNZIONI LOCALI- ANNO 2025 –**

Si richiamano:

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente della Città Metropolitana anni 2023-2025, sottoscritto dalle parti in data 5.10.2023;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano RG 210/2025 del 31/07/2025 che prevede di avvalersi della facoltà introdotta dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- la Determinazione R.G. 7182 del 08.08.2025 del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e organizzazione di "Costituzione del Fondo Risorse decentrate Anno 2025 per il personale non dirigente (Art. 79 CCNL 16.11.2022) e impegno somma destinata alla retribuzione di posizione e risultato per incarichi sulle posizioni di Elevata Qualificazione";

L'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è stata sottoscritta il 14 ottobre 2025 e utilizza il Fondo risorse decentrate per le finalità di cui all'art. 80 CCNL.

**Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

L'art.79 del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019- 2021 disciplina la costituzione del fondo risorse decentrate distinguendo tra parte stabile e risorse variabili, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

La parte stabile è costituita dalle seguenti risorse:

-lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 [Unico Importo Consolidato] e comma 2 lettere a) [83,20 euro dipendenti in servizio al 31/12/2015], b) [differenziali progressioni economiche 2016/2018], c) [Ria e assegni ad personam personale cessato], d) [risorse art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001], e) [risorse stabili personale trasferito], f) [riduzione stabile dirigenti], g) [riduzione stabile fondo straordinari] del CCNL 21 maggio 2018.

-lett. b) importo pari a 84,50 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017;

-lett. c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 79 comma 1 lett. c).

-lett. d) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale entrato in vigore il 1° aprile 2023 e quindi dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi

in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL introduce un ulteriore incremento di natura stabile con l'art. 79 comma 1-bis pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1 da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate a decorrere dal 1° aprile 2023 mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio.

Il CCNL prevede inoltre all'art. 78 c.3. che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 (Norme di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione: a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1; b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale" e ai sensi dell'Art. 80 "Fondo risorse decentrate: utilizzo" 1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78".

L'importo per la corresponsione dei differenziali stipendiali deve pertanto essere finanziato dalle risorse stabili del fondo.

Il CCNL introduce inoltre un ulteriore incremento delle risorse variabili, in attuazione di quanto previsto all'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022): l'art. 79 comma 3 stabilisce che gli enti possono incrementare in base alla propria capacità di bilancio, le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.

Tale incremento, non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, e deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.).

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80 comma 1 ultimo periodo).

#### Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

le risorse sono state quantificate come segue:

*-Risorse storiche consolidate.* La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti:

Art.67 del CCNL del 21.05.2018 c.1Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno2017.	8.842.000,00
--	--------------

*-Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl.* Sono stati effettuati gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL2016/18 di riferimento, non soggetti al limite di cui all'art.23 c.2 DLgs.75/2017, di seguito riportati:

Art.67delCCNLdel21.05.2018 c.2lett.a)	113.318,40
Art.67delCCNLdel21.05.2018 c.2lett.b)	109.834,40
Art.67delCCNLdel21.05.2018 c.2lett.h)	994.448,60
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	79.852,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale	94.549,26
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 per anno 2023. Quote differenziali stipendiali da Bilancio.	762.792,91
Art. 14 c. 1-bis del DL 25/2025 armonizzazione del trattamento accessorio del personale dipendente (non rileva ai fini del limite)	1.786.226,57
Totale	3.941.022,64

In applicazione dell'art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 è stato applicato l'incremento di Euro 84,50 per n. 945 unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)

Viene inserito come previsto dall'art.79 comma 1 lett. d) CCNL 2022 l'importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali pari a euro 94.549,26,

L'ARAN con l'orientamento applicativo CFL 174 ha precisato che "Atteso che la *ratio* dell'incremento in esame è quella di neutralizzare l'effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l'importo di incremento - a regime - sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a *regime* (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali." A titolo del tutto esemplificativo è stata allegata al parere una tabella che effettua il calcolo per un ente tipo, utilizzata per calcolare le risorse.

L'art.79 comma 1bis CCNL 2022, ha previsto che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1." Importo utilizzato a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3."

Ai sensi dell'Art. 80 "Fondo risorse decentrate: utilizzo" 1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78", viene quindi imputato al fondo l'intero costo delle progressioni economiche attribuite al proprio personale dipendente, comprensivo della quota precedentemente imputata al bilancio provvedendo contestualmente ad incrementare il fondo medesimo (nella parte stabile) di un importo corrispondente all'incremento contrattuale del valore delle stesse a titolo di integrazione fondo per rideterminazione progressioni orizzontali.

Il valore da inserire nelle risorse stabili ammonterà complessivamente a euro 762.792,91. Con l'inserimento di tali cifre viene posta, dal bilancio, interamente a carico del fondo la spesa per i differenziali stipendiali e le progressioni economiche, non vengono più imputati importi da destinare alle progressioni a carico del bilancio.

L'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data

l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

Il comma 1-bis dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, ha successivamente stabilito che: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Il Decreto 11 gennaio 2022 (G. U. n.49 del 28-2-2022) ha poi rilevato come "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018."

I magistrati contabili, si sono inoltre pronunciati rispetto alla possibilità di derogare ai limiti di spesa, previsti dall'art. 23, comma 2, del Dlgs n.75/2017, nel caso in cui si tratti di spese cosiddette etero finanziate. Il Collegio ha precisato che la possibilità del superamento del limite legislativo è consentito “nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo in quanto etero finanziate e pertanto senza che impattino effettivamente sul bilancio dell'ente”. A parere del Collegio, la sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa etero finanziata sussiste “non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all'ente pubblico utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l'intero costo del personale impiegato confluisca a quest'ultimo a titolo di rimborso”. Corte dei Conti LOMBARDIA/111/2022/PAR

In sede di definizione delle risorse decentrate anno 2024 per le funzioni fondamentali il personale in servizio al 31/12/2018 risultava numericamente superiore al personale in servizio all'1/1/2024, mentre per le funzioni delegate delle politiche del lavoro si è rilevato un incremento di 29,7 unità, pertanto si è reso necessario incrementare la quota di Fondo risorse decentrate destinata al solo personale assegnato alle funzioni delegate del lavoro di euro 136886,57 (valore medio pro capite 2018 euro 4.608,98)

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite del 2016.

L'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni” prevede che “A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.”

Successivamente con nota operativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria dello Stato, sono state fornite “Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni.”

Sono di conseguenza state individuate le risorse incrementali del Fondo:

- valore della spesa sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie/aree professionali: € 22.524.734,95;
- il valore relativo all'anno 2025 della componente stabile del Fondo:€ 6.333.374,98;
- l'importo relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativi al 2025: € 2.100.000,00;
- valore massimo che la componente stabile del Fondo può assumere unitamente all'importo relativo agli incarichi di Elevata Qualificazione, che è pari a:€ 10.811.872,78
- maggiori risorse che possono incrementare le risorse stabili del Fondo:2.378.497,80;

Successivamente all'asseverazione dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai fini dell'applicazione dell'art.14, comma 1 bis, del D.L. 14/3/2025, convertito con modificazioni dalla legge 9/5/2025, n.69 (prot.143022 del 30/7/2025 il Decreto del Sindaco Metropolitan RG 210/2025 con oggetto “Applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

maggio 2025, n. 69 - Incremento del trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Ente." che nel dispositivo prevede:

"1) di avvalersi, per le ragioni di cui in premessa, della facoltà introdotta dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto- legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e per l'effetto incrementare il trattamento accessorio del personale non dirigenziale dell'Ente, nell'importo complessivo di euro 2.378.497,80, oltre oneri ed irap, come descritto nella tabella Allegato A, parte integrante del presente atto;

2) di destinare dette risorse, alla luce dell'attuale riparto delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio tra le due distinte tipologie di personale non dirigenziale:

- per l'importo di euro 1.786.226,57 all'incremento del trattamento accessorio del personale non dirigenziale dell'Ente, e,

- per l'importo di euro 592.271,23 all'incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione;"

*Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità soggetti al limite di cui all'art.23 c.2 D.Lgs.75/2017*

Descrizione	Importo
art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio	€ 87.909,07
Totale	€ 87.909,07

Al riguardo già la Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n.167/2013/SRCPIE/PAR del 9 maggio 2013 aveva precisato – orientamento altresì confermato dalla circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato – che il tetto del salario accessorio riguardava l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio (stabili e variabili) e non le singole voci. Pertanto, in sede di costituzione, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire, purché venga rispettato il limite del valore totale corrispondente a quello dell'esercizio 2016.

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	
Unico importo consolidato anno 2017	8.842.000,00
art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio	87.909,07
Incrementi CCNL	3.941.022,64
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	12.870.931,71

## Sezione II – Risorse variabili

L'art. 80, comma 1, ultimo periodo, del CCNL espressamente dispone che: "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile".

Questa clausola contrattuale, quindi, consente di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno solo con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario. Non possono essere ricomprese le risorse che espressamente la vigente legislazione vieta di destinare al finanziamento della contrattazione integrativa (ad es. i risparmi derivanti dall'applicazione della decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia del lavoratore, ai sensi dell'art.71 della legge n. 133/2008).

Tali risorse per il loro carattere di variabilità non possono essere consolidate e non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili e sono da destinare

ai compensi per la performance:

L'art. 79 comma 3 ha previsto, a decorrere dal 2022 le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 risorse, non sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 CCNL.

La Determinazione RG.11010/2024 ha disposto l'“Accertamento dell'entrata di €3.250,00, quale versamento da parte del Comune di Pregnana Milanese del 50% del compenso spettante a personale dipendente per le attività di componente di Commissione di Collaudo, da riassegnare ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio”, importo confluito in avanzo vincolato e successivamente prelevato per finanziare il bilancio 2025.

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 condecorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale	43.289,00
Art.61 c.9 dl 112/2008 50% compenso componente commissione collaudo	3.250,00
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	333.699,94
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	20.000,00
<b>Totale</b>	<b>400.238,94</b>

### Sezione III – Decurtazioni del Fondo

La legge 190/2014 ha imposto alla ex Provincia di Milano, attualmente Città Metropolitana di Milano, la riduzione del 30% del valore finanziario della dotazione organica al 08/04/2014, ivi compreso il trattamento accessorio dei dipendenti.

A seguito del parere rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla Provincia di Mantova il 6.3.2016, in virtù del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n.1/2015, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale di ruolo cessato dal servizio vanno decurtate fino al raggiungimento del limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'Ente, previsto dall'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.." si è provveduto, con decorrenza dal Fondo dell'anno 2015 e sino al Fondo dell'anno 2018, a ridurre permanentemente il fondo per il trattamento accessorio in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale nell'anno precedente la cessazione con il metodo della semisomma del personale in servizio, con una riduzione permanente totale pari a €2.594.797,90.

Con riferimento al fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, in applicazione dell'art. 67 c.2 lett e) del CCNL 21.05.2018, è stata operata una riduzione della parte stabile del fondo per n. 9 dipendenti trasferiti all'Agenzia TPL, per un importo pari a € 56.532,60 (Determinazione dirigenziale RG 5817 del 29/08/2019).

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Decurtazioni anno 2016	1.451.400,73
Decurtazioni anno 2017	1.055.366,66
Decurtazioni anno 2018	88.030,51
Decurtazioni anno 2019	56.532,56
Fondo posizioni organizzative	2.100.000,00
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>4.751.330,16</b>

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Rilevato che il fondo delle risorse decentrate per il finanziamento risorse decentrate del personale non dirigente ammonta complessivamente ad € 6.540.935,84 oneri riflessi a carico dell'Ente esclusi:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità (Sezione I)	12.870.931,71
Risorse variabili (Sezione II)	400.238,94
Decurtazioni del Fondo (Sezione III)	-4.751.330,16
<b>TOTALE</b>	<b>8.519.840,49</b>

Di seguito si dà atto del rispetto del limite del salario accessorio previsto dall'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016

tetto salario accessorio anno 2016	€ 4.304.625,10
incremento anno 2022 Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	€ 994.448,60
<b>totale</b>	<b>€ 5.299.073,70</b>
fondo anno 2025	8.519.840,49
risorse non soggette al limite	
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	€ 43.289,00
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	333.699,94
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	€ 79.852,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	€ 94.549,26
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e Quote differenziali stipendiali da Bilancio.	€ 762.792,91
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 113.318,40
Art. 14 c. 1-bis del DL 25/2025 armonizzazione del trattamento accessorio del personale dipendente (non rileva ai fini del limite)	1786226,57
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza).	€ 20.000,00
<b>totale</b>	<b>€ 3.233.728,58</b>
risorse soggette al limite	€ 5.286.111,91
differenza risorse fondo ridotte risorse non soggette limite e tetto anno 2016	- 12.961,79

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, è stato contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione e spesa dello stesso.

## Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione le destinazioni delle seguenti risorse, per effetto di specifiche disposizioni dei CCNL e determinate da progressioni orizzontali pregresse:

Descrizione	Importo
Progressioni economiche orizzontali	2.390.768,00
Indennità di comparto	552.450,00
Totale	2.943.218,00

### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il Fondo risorse decentrate, viene utilizzato per le finalità di cui all'art. 80 CCNL, gli istituti sono stati regolati dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo della Città metropolitana di Milano, personale non dirigente - triennio 2023/2025 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Differenziali	238.500,00
Differenziali 2025	409.749,90
Indennità condizioni di lavoro art.80 c.2 lett. c art.84 bis	363.000,00
Indennità di Reperibilità art.80 c.2 lett. d) CCNL 2022, Indennità di turno art. 80 comma 2 lett d)	325.193,34
Indennità di comparto	532.000,00
Indennità di servizio esterno e di funzione Polizia Metropolitana	40.766,57
Indennità specifiche responsabilità	339.000,00
Progressioni economiche all'interno delle aree – art.80 comma 1 CCNL 2022, art.14 CCNL 2022	2.251.000,00
Compensi per produttività collettiva e individuale	1.850.704,18
Maggiorazione premio individuale	30.000,00

Economie riutilizzabili del fondo anno 2024	333.699,94
Sponsorizzazioni	20.000,00
Art.14 comma 1 bis dl 25/2025 spesa fondo dipendenti performance	1.786.226,56
<b>TOTALE</b>	<b>8.519.840,49</b>

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Nel contratto integrativo non sono previste specifiche destinazioni ancora da regolare

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	2.783.000,00
Destinazioni regolate dal CI	5.736.840,49
<b>Totale Destinazioni Fondo</b>	<b>8.519.840,49</b>

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Con la presente si attesta:

a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate. Le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto ecc..) sono completamente finanziate dalle risorse stabili;

b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici. Gli incentivi economici rispettano il principio di attribuzione selettiva e meritocratica delle indennità collegate all'organizzazione del lavoro (indennità di reperibilità, condizioni di lavoro, servizio esterno ecc), a specifiche responsabilità nonché ai premi collegate alla performance.

c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.  
Sono state previste risorse per il finanziamento dei differenziali stipendiali permettendo a una quota limitata di dipendenti il beneficio economico e non sono previsti meccanismi di tipo automatico.

**Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno precedente**

*Tabella 1: Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo 24 e confronto con il corrispondente dell'anno precedente*

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2025	Fondo 2024	Fondo 2023	Diff.2025-2204
Risorse storiche				
Unico importo consolidato anno 2003	7.542.814,00	7.542.814,00	7.542.814,00	0,00
Incrementi contrattuali e CCNL 5/10/2001 art.4,c.2recupero RIA e ad personam	4.576.429,48	4.576.429,48	4.259.667,60	0,00
art.14 comma 1 bis dl 25/2025	1.786.226,57			1.786.226,57
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità comma236 L.n.208/2015( L.stabilità2016)	13.905.470,05	12.119.243,48	11.802.481,60	1.786.226,57
Decurtazione per trasferimento di n.315 dipendenti alla Provincia di MB eart.1	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.685.868,50	0,00
Risorse variabili				0,00
CCNL 1/4/1999art.15,c.2 (1,20%monte salari 1997)	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL5/10/2001art.4,c.4,lett.a),b),c)contributi all'utenza per servizi non essenziali o comunque,per prestazioni verso terzi paganti,sponsorizzazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale,una tantum annualità 2022.			43.289,00	0,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 , quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum	43.289,00	43.289,00	43.289,00	0,00
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	0,00		159.705,00	0,00
Art.67delCCNLdel21.05.2018c.3lett.e)Eventualirisparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14.	0,00	0,00	0,00	0,00
RIA	0,00	2.771,35		-2.771,35
Compenso commissione collaudo	3.250,00			3.250,00

produttività collettiva finanziata da risparmio economie riutilizzabili del Fondo delle risorse decentrate	333.699,94	324.533,18	258.039,74	9.166,76
TOTALE risorse variabili	400.238,94	390.593,53	524.322,74	9.645,41
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	13.905.470,05	12.119.243,48	11.802.481,60	1.786.226,57
Decurtazione del Fondo	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.685.868,50	0,00
Risorse variabili	400.238,94	390.593,53	524.322,74	9.645,41
riduzione risorse per indennità di posizione e di risultato po	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
TOTALE risorse Fondo sottoposto a certificazione	8.519.840,49	6.723.968,51	6.540.935,84	1.795.871,98

**Tabella2: Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo Anno2025 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente.**

PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL FONDO	FONDO 2025	FONDO 2024	FONDO 2023	DIFF.25-24
Indennità di comparto	532.000,00	552.450,00	520.000,00	-20.450,00
Progressioni orizzontali pregresse	2.251.000,00	2.390.768,00	2.608.591,10	-139.768,00
totale	2.783.000,00	2.943.218,00	3.128.591,10	-160.218,00
Specifiche responsabilità	339.000,00	319.000,00	251.000,00	20.000,00
Turno	325.193,34	323.929,53	110.600,00	1.263,81
Reperibilità			219.000,00	0,00
Rischio			20.000,00	0,00
Disagio	363.000,00	358.122,79	221.000,00	4.877,21
INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE ADIBITO A SERVIZI STRADALI			75.000,00	0,00
Indennità di servizio esterno e di funzione	40.766,57	37.000,00	36.000,00	3.766,57
Produttività	1.850.704,18	1.850.703,76	1.856.705,00	0,42
Progressioni orizzontali nuove	648.249,90	517.461,25	315.000,00	130.788,65
Maggiorazione premio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE	3.596.913,99	3.436.217,33	3.134.305,00	160.696,66
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi ISTAT, ecc, (art.43 L.449/1997;art. 15 c1 lett D9CCNL1998-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Produttività collettiva finanziata da risparmio straordinari				0,00
Produttività collettiva finanziata da risparmio ticket				0,00
produttività collettiva finanziata da risparmio economie riutilizzabili del Fondo delle risorse decentrate	333.699,94	324.533,18	258.039,74	9.166,76
art.14 comma 1 bis dl 25/2025 spesa fondo dipendenti performance	1.786.226,56			
TOTALE	2.139.926,50	344.533,18	278.039,74	1.795.393,32
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	2.783.000,00	2.943.218,00	2.943.218,00	-160.218,00
Destinazioni regolate	5.736.840,49	3.780.750,51	3.412.344,74	1.956.089,98
TOTALE	8.519.840,49	6.723.968,51	6.540.935,84	1.795.871,98

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile dell'ente è di tipo finanziario con finalità autorizzatoria è stato adottato lo schema di bilancio previsto dal Dlgs 118/2011. L'unità elementare della spesa del bilancio autorizzatorio è il macroaggregato. I macro aggregati sono divisi in capitoli: i capitoli rappresentano l'unità elementare del piano esecutivo di gestione. Il Fondo è suddiviso in diversi capitoli relativi alla spesa di personale.

Gli importi impegnati con la determinazione di costituzione del fondo rappresentano il limite alla spesa, questo assicura che non siano sostenute spese eccedenti il Fondo in modo da rispettare i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo I.

Nella programmazione del bilancio di previsione unitamente alle spese fisse di personale sono stanziati le somme relative al Fondo delle risorse decentrate.

Nel corso dell'anno viene monitorata la spesa erogata riconducibile al Fondo, al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La sommatoria delle risorse del Fondo 2025 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017 e dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019) e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni non supera il limite delle risorse del Fondo 2016.

Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le somme determinate nel Fondo trovano copertura tra gli importi previsti nei capitoli dedicati alle spese di personale di cui all'esercizio provvisorio ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono state imputate ai capitoli di spesa del Bilancio 2024, e precisamente:

Anno	Numero	Capitolo	Oggetto	Importo aggiornato
2025	3515	1101044	ART.14 COMMA 1 BIS DL 25/2025 SPESA FONDO DIPENDENTI	1.264.784,73
2025	1143	1101044	INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33	619
2025	1147	1101044	DIFFERENZIALI STIPENDIALI	2.050.000,00
2025	1148	1101044	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ART.78 C.2	210.000,00
2025	3512	1101044	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ART.78 C.2 ANNO 2025	199.000,00
2025	3513	1101044	DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE CCNL 2022 ART. 81	22.000,00
2025	1144	1101044	INDENNIT CONDIZIONI DI LAVORO CCNL (2016-2018) 21.05.2018 ART. 70 BIS	130.000,00
2025	1149	1101044	INDENNIT DI SERVIZIO ESTERNO E DI FUNZIONE (POLIZIA METROPOLITANA E NIV) - CCNL (2016-18) 21.05.2018 ART. 56 QUINQUES - SEXIES	28.000,00

2025	1145	1101044	INDENNIT DI TURNO, INDENNIT DI REPERIBILITA	308.481,33
2025	1142	1101044	INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33	368.100,00
2025	1146	1101044	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILIT CCNL (2016-18) 21.05.2018 ART. 70-QUIN-QUIES.	222.000,00
2025	3514	1101044	PRODUTTIVITA COLLETTIVA ART. 80 C. 2 CCNL 2022	980.493,00
2025	1151	1101044	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00
		<b>1101044 Totale</b>		5.803.478,06
2025	3518	1101104	ART.14 COMMA 1 BIS DL 25/2025 SPESA FONDO DIPENDENTI	71.048,13
2025	1164	1101104	DIFFERENZIALI STIPENDIALI	83.700,00
2025	1165	1101104	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ART.78 C.2	12.800,00
2025	3516	1101104	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ART.78 C.2 2025	12.600,00
2025	1167	1101104	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO E DI FUNZIONE (POLIZIA METROPOLITANA E NIV) - CCNL (2016-18) 21.05.2018 ART. 56 QUINQUES - SEXIES	12.766,57
2025	1162	1101104	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILIT CCNL (2016-18) 21.05.2018 ART. 70-QUINQUIES.	7.000,00
2025	1166	1101104	INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33	13.400,00
2025	1163	1101104	INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA' CCNL (2016-18) 21.05.2018 ARTT.23/24	16.712,00
2025	3517	1101104	PRODUTTIVITA COLLETTIVA ART. 80 C. 2 CCNL 2022	105.411,18
		<b>1101104 Totale</b>		335.437,88
2025	3529	1101112	QUOTA COMPENSI AI DIPENDENTI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO (FINALIZZATO A CAP. 30000164)	3.250,00
		<b>1101112 Totale</b>		3.250,00
2025	3519	9021130	CUP C27H21007260006 ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PERF. CCNL 22 1 2004	<b>550,00</b>
2025	1172	9021130	CUP C27H21007260006ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33	<b>111,00</b>
2025	1174	9021130	CUP G79J22000880004 ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33	<b>111,00</b>
2025	3520	9021130	CUP G79J22000880004 ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PERF. CCNL 22 1 2004	<b>550,00</b>
2025	1173	9021130	CUP I68E22000000001 ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33	<b>111,00</b>
2025	3521	9021130	CUP I68E22000000001 ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANOPERF. CCNL 22 1 2004	<b>550,00</b>
		<b>9021130 Totale</b>		<b>1.983,00</b>
2025	1175	10051175	ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001	195,00
		<b>10051175 Totale</b>		195,00
2025	1176	10051179	ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001	424,00
		<b>10051179 Totale</b>		424,00
2025	1177	10051187	ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001	329,00
		<b>10051187 Totale</b>		329,00
2025	3524	12081035	ART.14 COMMA 1 BIS DL 25/2025 SPESA FONDO DIPENDENTI	11.472,64
2025	1160	12081035	DIFFERENZIALI STIPENDIALI	8.300,00
2025	1161	12081035	DIFFERENZIALI STIPENDIALI	1.700,00
2025	3522	12081035	DIFFERENZIALI STIPENDIALI 2025	2.400,00
2025	1159	12081035	INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33	4.600,00
2025	3523	12081035	PRODUTTIVITA COLLETTIVA ART. 80 C. 2 CCNL 2022	13.000,00
		<b>12081035 Totale</b>		41.472,64
2025	3528	15011003	ART.14 COMMA 1 BIS DL 25/2025 SPESA FONDO DIPENDENTI	438.921,07

2025	1155	15011003	DIFFERENZIALI STIPENDIALI	125.000,00
2025	1156	15011003	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ART.78 C.2	69.749,90
2025	3525	15011003	DIFFERENZIALI STIPENDIALI ART.78 C.2 2025	124.000,00
2025	3527	15011003	DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE CCNL 2022 ART. 81	8.000,00
2025	1153	15011003	INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO CCNL (2016-2018) 21.05.2018 ART. 70 BIS	233.000,00
2025	1152	15011003	INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33 PERSONALE AFOL	144.000,00
2025	1154	15011003	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILIT CCNL (2016-18) 21.05.2018 ART. 70-QUIN- QUIES	110.000,00
2025	3526	15011003	PRODUTTIVITA COLLETTIVA ART. 80 C. 2 CCNL 2022	746.900,00
		<b>15011003 Totale</b>		1.999.570,97
		<b>Totale complessivo</b>		8.186.140,55

2025	977	1101044	FPV 2024 - DIFFERENZIALI STIPENDIALI	131.336,62
2025	973	1101044	FPV 2024 - INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO CCNL 2016-2018 21.5.2018 ARTI- COLO 70 BIS	25.289,00
2025	972	1101044	FPV 2024 - INDENNITA' DI COMPARTO CCNL 22.1.2024 ARTICOLO 33	38.743,60
2025	984	1101044	FPV 2024 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO E DI FUNZIONE POLIZIA METROPO- LITANA E NIV CCNL 2026-2018	6.264,00
2025	974	1101044	FPV 2024 - INDENNITA' DI TURNO INDENNITA' DI REPERIBILITA'	31.624,68
2025	975	1101044	FPV 2024 - INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CCNL 2016-2018 21.5.2018 ARTICOLO 70 QUINQUIES	36.220,26
2025	998	1101044	FPV 2024 DIFFERENZIALI STIPENDIALI ARTICOLO 78 COMMA 2 2024	60.211,06
2025	1000	1101044	FPV 2024 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	4.010,72
			totale	333.699,94
			totale	8.519.840,49

Si rappresenta infine il prospetto delle risorse destinate all'indennità di posizione e risultato delle elevate qualificazioni che rimane a carico del Bilancio di previsione 2025:

Anno	Numero	Capitolo	Oggetto	Importo aggiornato
2025	1158	15011003	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1 4 1999 ART 17 COMMA 2LETTERA E PERSONALE AFOL ,	110.594,00
2025	1150	1101044	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17COMMA 2 LETTERA C	1.937.509,53
2025	1168	1101104	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17COMMA 2 LETTERA C	70.500,00
2025	1157	15011003	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAPERSONALE AFOL POTENZIA- MENTO	55.000,00
2025	3530	1101044	QUOTA COMPENSI AI DIPENDENTIEX DL 25/2025	498.784,32
2025	3531	1101104	QUOTA COMPENSI AI DIPENDENTIEX DL 25/2025	19.883,38
			totale	2.692.271,23

Alle risorse destinate alle elevate qualificazioni per l'anno 2016, pari a € 2.100.000,00 sono stati aggiunti 592.271.23 euro ai sensi dell'art.14 comma 1 bis del DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni." (GU n.61 del 14-3-2025) convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109).

ILDIRETTORE  
Alberto Di Cataldo

(DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelT.U.445/2000edelD.Lgs82/2005erispettivenormecollegate)